

**Comune di Macerata**

# **REGOLAMENTO**

**per l'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITA' E PER IL SERVIZIO  
DELLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI**

*Approvato con delibera del Consiglio comunale n.58 del 28.6.1994*

*Esaminato senza rilievi dal CORECO nella seduta del 21.7.1994 N.4013/2*

*Modificato con atto consiliare n.89 del 27.10.1994 (CORECO 17.11.1994 N. 6101/4*

*Modificato con atto consiliare n.16 del 27.2.1997 (CORECO 24.3.1997 N.4699/97)*

*Modificato con atto consiliare n. 73 del 23.7.1998 (CORECO 04.8.1998 N. 5151/98)*

*Modificato con atto consiliare n. 5 del 26.01.1999 (CORECO 15.02.1999 N. 400)*

*Modificato con atto commissariale n. 74 del 29.02.2000 (CORECO 08.03.2000 N. 641/2000)*

## **ART. 1**

### **OGGETTO**

1. Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Macerata dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in prosieguo denominato "Decreto 507".
2. Disciplina inoltre le modalità per l'effettuazione delle pubblicità sulle strade, ai sensi del Codice della Strada (decr. Leg.vo 30/04/92 n. 285), del regolamento di esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495) e successive modificazioni e integrazioni.

## **TITOLO I**

### **TARIFFE**

## **ART. 2**

### **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, è di n. 43181 unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe III<sup>^</sup> e già analiticamente indicate con deliberazione n. 220 del 24.2.1994.
2. Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate per l'anno successivo.

## **ART. 3**

### **MAGGIORAZIONE STAGIONALE**

Stante la rilevanza dei flussi turistici interessanti il territorio, durante il periodo stagionale da 1.7 al 31.8 si applica una maggiorazione pari al 10% delle tariffe relative alla pubblicità di durata non superiore a 3 mesi di cui agli artt. 12, 2° comma, 14, commi 2, 3 4 e 5 e dell'art. 15 del Decreto 507 nonché della tariffa base per le pubbliche affissioni di carattere commerciale di cui all'art. 19 del Decreto stesso.

**ART. 4**  
**CATEGORIE DELLE LOCALITA'**

1. Le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 2° comma del decreto legislativo 507/93:

a) CATEGORIA SPECIALE comprendente le seguenti vie comunali

V.lo Accoretti  
L.go Affede  
Via Aleandri  
Via D. Alighieri  
L.go Amendola  
P.zza Annessione  
Via Ariani  
T.sa Armaroli  
Via Armaroli  
Via Asilo  
L.go Aurispa  
V.lo Barnabiti  
Via Basily  
P.zza Battisti  
L.go Beligatti  
Via Berardi  
V.lo Bernardini  
P.ggia Biblioteca  
Via Braccialarghe  
Via Buonaccorsi  
C.so Cairoli  
Via Carducci  
V.le Carradori  
V.lo Casarino  
Via Cassiano da F.  
V.lo Cassini  
Via Catenati  
C.so Cavour  
Via Ciccarelli  
Via Colli di Montalto  
V.lo Coltelli  
Gall. Commercio  
V.lo Compagnoni  
V.lo Consalvi  
Via Contini  
Via Convitto  
Via Corridoni  
Via Costa  
Via Crescimbeni

Via Crispi  
Via Cucchiari  
Via De Amicis  
Via De Vico  
G.ni Diaz  
P.ggia Erta  
Via Esposito  
V.lo Ferrari  
V.lo Ferri  
P.ggia Floriani  
P.zza Garibaldi  
Via Garibaldi  
Via Gigli  
Via Gioberti  
Via G. da Maiano  
Via Gramsci  
Via Illuminati  
P.zza Indipendenza  
Viale Indipendenza (fino al n.c. 100)  
Via Isonzo  
Via Lauri  
V.lo Lazzarini  
V.le Leopardi  
P.zza Libertà  
Gall. Luzio  
Via Marchetti  
P.zza Marconi  
V.lo Marefoschi  
V.le Martiri Libertà  
C.so Matteotti  
Via Mazenta  
Piazza Mazzini \*\*  
G.ni Mazzini  
Via Merelli  
Via Don Minzoni  
Via Moje  
V.lo Monachesi  
Via Morbiducci  
Via Morelli  
Via Mozzi  
Via Niccolai  
P.zza Oberdan  
Via Pace ( fino al n.c. 162)  
Via Pancalducci ( fino ingresso cimitero 2/86 –1/7 )  
Via Pannelli  
Via D. Pantaleoni  
Via M. Pantaleoni  
Via Pergolesi

---

\*\* limitatamente all'anno 2000 viene inclusa nella categoria normale (Delibera commissariale n. 74 del 29.02.2000)

Via Pescheria Vecchia  
Via Pianesi  
V.le Piave  
P.ta Picena  
P.zza Pizzarello  
V.le Puccinotti  
Via IV Novembre  
V.lo Ranaldi  
C.so Repubblica  
Via D.Ricci  
Via E. Ricci  
Via P. Matteo Ricci  
Via Roma fino al n. civico 281  
Via L. Rossi  
P.zza L. Rossi  
Via Rossini  
V.lo Rota  
V.lo San Carlo  
Via San Francesco  
Via San G. Bosco  
V.lo San Lorenzo  
V.lo Santa Flora  
Via Santa Lucia  
Via Santa Maria Porta  
P.zza S. Vincenzo Strambi  
Belvedere Sanzio  
P.zza N. Sauro  
Gall. Scipione  
V.lo Scuole  
Via Severini  
V.lo Sferisterio  
Via Sibillini  
Via Spalato  
Via Spontini  
V.lo Tornabuoni  
P.ggia Torre  
V.lo Torri  
P.zza Trenta Aprile  
Via Trenta Aprile  
Via Trento  
V.le Trieste  
V.lo Ulissi  
P.ggia Università  
Via Valadier  
Via Velini (fino al n.c. 203 )  
P.zza Venticinque Aprile  
Via Ventiquattro Maggio  
Via Venti Settembre  
Via Verdi  
V.lo Viscardi

P.zza Vittoria  
 P.zza Vittorio Veneto  
 Foro Volontari del Sangue  
 Via Zara

b) CATEGORIA NORMALE: comprendente tutte le altre vie del territorio comunale.

2. La pubblicità e le pubbliche affissioni di carattere commerciale che si realizzano nelle località di categoria speciale sono soggette ad una maggiorazione del 150%.

## **ART. 5**

### **DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" quel manufatto monofacciale o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
6. Si definisce "striscione" il mezzo pubblicitario realizzato in tela o pvc, monofacciale o bifacciale di misura non inferiore a mt. 5, installato esclusivamente su impianti di proprietà del Comune. Il servizio di installazione sarà effettuato da una delle Aziende iscritte nell'apposito Albo, per l'inserimento nel quale sono richiesti:
  - l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato
  - idonee coperture assicurative per un corretto svolgimento del servizio
  - adeguate garanzie economico-finanziarie per il pagamento del canone.
 Lo striscione deve avere altezza massima di un metro e deve essere ancorato, oltre

ai pali di sostegno, anche al cavo di sicurezza steso tra i due pali. I pali di sostegno devono essere situati alle distanze di cui all'art. 51 comma 10 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Può essere luminoso per luce indiretta. Deve essere usato esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

7. Si definisce "locandina" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali.
8. Si definisce "stendardo o gonfalone" il mezzo pubblicitario in tela o in PVC di dimensioni standard 120x180 o 130x190, con due stecche di sostegno applicate al lato superiore e inferiore, installati sui pali della illuminazione pubblica alle distanze di cui all'art. 51 comma 10 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. A tale scopo i pali della illuminazione pubblica individuati come sostegni dovranno essere numerati ed avere supporti in gomma per consentire il corretto ancoraggio degli stendardi.

Il servizio di installazione sarà effettuato da una delle aziende iscritte nell'apposito albo, per l'inserimento nel quale sono richiesti:

- l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato
- idonee coperture assicurative per un corretto svolgimento del servizio
- adeguate garanzie economico-finanziarie per il pagamento del canone proporzionali al canone stesso.

Le ditte iscritte all'albo dovranno a loro spese installare i supporti di gomma a protezione dei pali e numerare i pali della pubblica illuminazione predisposti per i gonfaloni. Le Ditte che si iscriveranno successivamente all'albo verseranno una quota "una tantum" determinata ai sensi del successivo art. 7 del presente regolamento che sarà utilizzata per la manutenzione e il rifacimento dei pali stessi.

Ogni utente potrà utilizzare un numero di stendardi pari a un limite massimo di un terzo dei pali autorizzati nelle vie richieste per il periodo indicato nell'art. 51 comma 10 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

9. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
10. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
11. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.
12. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla Tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.

13. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente, si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
- a) nel caso di impianti la cui particolare forma costituisca di per se messaggio pubblicitario;
  - b) nel caso degli impianti luminosi;
  - c) nel caso di cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

## **ART. 5 BIS**

### **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.L.vo 507/93, è istituito il "piano Generale degli Impianti Pubblicitari", definito in breve "Piano" nel presente regolamento .
2. Le finalità del piano sono:
  - 1) Realizzare e razionalizzare una adeguata rete di impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette;
  - 2) Prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per la installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale;
  - 3) Prevede gli indirizzi esecutivi e generali per la installazione della segnaletica stradale pubblicitaria (segnali di avviamento alle attività pubblicizzate);
  - 4) Armonizzare la installazione di impianti pubblicitari e le altre forme di pubblicità, alle caratteristiche architettoniche, urbane e sociali della città.
  - 5) Ridurre al minimo le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni.
3. A tale scopo, nel Piano sono rispettati i "criteri" indicati nel presente regolamento , nonché le disposizioni contenute nel regolamento edilizio o altri strumenti normativi in materia urbanistico-edilizia.
4. Il piano provvede inoltre alle determinazioni di cui all'art. 51 comma 6 del Regolamento di esecuzione del codice della strada relativamente ai parametri per la individuazione degli spazi ove è consentita la installazione degli impianti pubblicitari e ove possibile l'individuazione degli spazi stessi, nonché, le percentuali massime utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

## **ART. 6**

### **RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**

1. La riduzione della tariffa alla metà per la pubblicità imponibile, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, come previsto dall'art. 16 lett. a) del Decreto 507, compete quando i soggetti predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto



costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali.

2. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b dell'art. 16 del Decreto 507, è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

## **ART. 7**

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI**

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.
2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

## **TITOLO II**

### **PUBBLICITA'**

#### **ART. 8**

#### **AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA**

1. In esecuzione dell'art.3 del D. L.vo 507/93, la installazione di Impianti pubblicitari, così come definiti nel precedente art. 5, nell'ambito del territorio del comune, deve essere preventivamente autorizzata ai sensi del presente articolo.
2. La installazione di Impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta, comunque, ad Autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, del Codice della Strada, e dell'art. 53 commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada.
3. In conformità ai principi stabiliti dalla legge 241/90, in materia di semplificazione amministrativa, nei casi in cui il rilascio della autorizzazione di cui al precedente comma 2, compete al comune, la stessa viene integrata nell'Autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per la eventuale definizione di termini tecnici utilizzati nel presente regolamento, quando non espressamente definiti dallo stesso si applicano le definizioni contenute nel Codice della Strada.
5. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, previa acquisizione di eventuali nullaosta o autorizzazioni di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, Regione, FF.SS., ecc.)
6. La domanda per la autorizzazione comunale alla installazione di un impianto di pubblicità o propaganda di cui al precedente articolo, è presentata, in carta legale in conformità al fac-simile all'uopo predisposto dal Servizio competente.
7. Alla domanda devono essere allegati:
  - 1) Documentazione tecnica, in triplice copia, composta da:
    - a) Planimetria e altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto (a tale scopo si dovrà produrre una fotografia o similare, formato minimo 9X12, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico, ed una fotografia dove venga individuato l'ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale fa parte);
    - b) Bozzetto a colori dell'impianto pubblicitario, con indicazione delle dimensioni, materiali, colori, forme e caratteristiche.
  - 2) Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente.
  - 3) Autocertificazione, redatta ai sensi della legge 4/1/68, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà

- realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
8. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i corrispettivi per :
    - a) Istruttoria sopralluogo;
    - b) Rilascio autorizzazione ;
    - c) Canone annuo in quanto dovuto;
    - d) Deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.
  9. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati, disciplinati ed aggiornati con atto della Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della Strada.
  10. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, quanto di seguito indicato:
    - a) Ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati ;
    - b) Eventuale attestazione rilasciata dal tecnico progettista inerente l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 49, comma 3, del regolamento di Esecuzione del codice della Strada o inerente l'adempimento degli obblighi e l'osservanza di eventuali norme specifiche;
    - c) Nel caso di impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto elettrico a norma di legge.
  11. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada ed è rinnovabile a richiesta mediante riconvalida dell'atto originario.
  12. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, deve essere apposto un contrassegno ( o targhetta ) di identificazione, realizzato e posizionato, anche per gli Impianti in luoghi diversi dalle strade, secondo le prescrizioni dell'art. 55 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

## **ART. 9**

### **AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' ALL'INTERNO DI ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO**

1. E' consentita all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico, l'esposizione di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purché non effettuati a mezzo di proiezioni luminose anche se intermittenti o successive o a mezzo di apparecchi sonori .
2. Le somme derivanti dall'imposta sulla pubblicità di cui al comma precedente sono utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di proprietà comunale o aperti al pubblico, nonché nelle strutture urbane.

## **ART. 10**

## **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507.
2. La norma contenuta nel comma 3 del citato art. 7 non è applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

### **ART. 11**

#### **DISCIPLINA GENERALE DEGLI IMPIANTI**

1. Lungo le strade o in vista di esse, è vietata la effettuazione di pubblicità in violazione delle norme di cui all'art. 23, commi 1,3,7 e 8, del Codice della Strada, e all'art. 51, commi 11 e 12, del regolamento di esecuzione del C.d.S.
2. Ai sensi dell'art. 51, comma 11, del regolamento di esecuzione al codice della Strada, entro i centri abitati del territorio comunale, è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 2 (due) minuti.
3. Per gli impianti pubblicitari installati fuori dei centri abitati, si osservano le dimensioni di cui all'art. 48, comma 1, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada .
4. Per gli impianti pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio installati dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo del regolamento:
  - 1) Se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della carreggiata:
    - a) Da mt. 0,50 a mt. 3,00: metri quadrati 3 (tre)
    - b) Oltre mt. 3,01: metri quadrati 6 (sei).
  - 2) Se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:
    - a) Da mt. 0,50 a mt. 3: metri quadrati 1 (uno)
    - b) Oltre mt. 3,01: metri quadrati 3 (tre).

Le dimensioni massime delle insegne di esercizio, se non poste in aderenza, anche solo in parte, alla superficie del fabbricato, o se collocate nelle pertinenze dell'esercizio, saranno determinate con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b).

Sono fatte salve le eventuali particolari prescrizioni, limitazioni o deroghe determinate dal piano di cui all'art. 5 bis del presente Regolamento.

In attesa dell'adozione del piano di cui all'art. 5 bis del presente Regolamento, le strutture pubblicitarie aventi dimensioni superiori a quelle indicate nel presente regolamento potranno essere autorizzate tenendo presenti le caratteristiche dei luoghi, previa eventuale direttiva della Giunta Municipale.

5. Le caratteristiche degli impianti luminosi, dentro e fuori i centri abitati, sono determinate ai sensi dell'art. 49 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
6. Le caratteristiche degli impianti luminosi, fuori i centri abitati, sono determinate ai sensi dell'art. 50 commi 1,2 e 3, del regolamento di esecuzione del codice della Strada.
7. Dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, per quanto concerne le caratteristiche degli impianti luminosi, si applicano le medesime disposizioni relative agli impianti luminosi fuori dai centri abitati,
8. Per il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
9. Per il posizionamento degli impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, dentro i centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 3, 4,5,6 e 14 del regolamento di Esecuzione del codice Strada, e del piano degli Impianti di cui all'art. 5 bis del presente regolamento.
10. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E e F. per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tal caso le deroghe sono concesse tenendo conto dello stato dei luoghi, delle caratteristiche della viabilità e relativa segnaletica valutate congiuntamente dal Servizio Gestione del Territorio, dal Servizio Tecnico e dal Comando di Polizia Municipale, per le rispettive competenze.
11. Per la deroga prevista dall'art. 51, comma 4 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, relativamente al divieto di cui al comma 3, lettera a), dello stesso articolo, si applica la procedura per la deroga di cui al precedente comma.
12. La distanza minima dal limite della carreggiata di cui all'art. 51 comma 4, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada è determinata per le strade munite di marciapiede in mt 2 dal limite della carreggiata, per le strade sprovviste di marciapiede in mt 0,50.
13. La distanza minima dal limite della carreggiata di cui all'art. 51 comma 5, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada è determinata in 3 metri (tre)
14. La distanza minima dal limite della carreggiata di cui all'art. 51 comma 6, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada è determinata in 3 metri (tre)
15. Per le distanze dal limite della carreggiata di cui ai precedenti commi 12,13, e 14, sono fatte salve le eventuali particolari prescrizioni, limitazioni o deroghe che potranno essere determinate dal Piano di cui all'art. 5 bis del presente Regolamento.
16. Il posizionamento degli impianti pubblicitari nelle aree di servizio e nei parcheggi è disciplinato ai sensi dell'art. 52 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
17. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nei centri abitati si applicano le stesse prescrizioni previste per fuori i centri abitati, fatte salve le eventuali prescrizioni, limitazioni o deroghe che potranno essere determinate dal Piano di cui all'art. 5 bis del presente Regolamento.

## **ART. 11 BIS**

### **PREINSEGNE**

1. E' vietato l'utilizzo di preinsegne (anche definite segnaletica stradale pubblicitaria) in modo difforme da quanto stabilito nel presente Regolamento o nel piano generale degli impianti
2. La corretta applicazione delle preinsegne presuppone la efficiente e puntuale organizzazione della segnaletica stradale in generale, con particolare riguardo alla toponomastica e numerazione delle strade; il Piano provvede alla organizzazione e programmazione di tali necessità in conformità alle norme previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento d esecuzione.
3. Per le preinsegne, si osservano, in generale, le disposizioni relative agli impianti pubblicitari.
4. Il Comune può prevedere la realizzazione di specifici impianti idonei alla collocazione delle preinsegne: in tali casi la domanda di autorizzazione è limitata alla installazione del pannello contenente il messaggio pubblicitario.

## **ART. 12**

### **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO**

1. Per gli impianti pubblicitari di servizio, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51, comma 8, e all'art.52, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Ai sensi dell'art. 51 comma 8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, entro i centri abitati, per la installazione di impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, con superficie pubblicitaria inferiore ai mq 3, si applicano le stesse disposizioni previste per fuori i centri abitati.
3. Ai sensi dell'art. 51 comma 8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, entro i centri abitati, per la installazione di impianti pubblicitari di servizio costituiti da transenne parapetonali, con superficie pubblicitaria inferiore ai mq 3, non si applicano le distanze previste per gli impianti, fatte salve le seguenti eccezioni:
  - a) Metri 12 dalle intersezioni, sia prima che dopo;
  - b) Metri 8 dagli attraversamenti pedonali, sia prima che dopo.
4. Ai sensi dell'art. 51 comma 8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, entro i centri abitati, le caratteristiche, le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne parapetonali pubblicitarie che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, sono stabilite nel Piano di cui all'art. 5 bis del presente regolamento; in assenza di specifiche indicazioni nel piano, la installazione è vietata.

## **ART. 13**

### **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA**

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli può essere effettuata soltanto negli orari di seguito indicati:

dalle ore	9,30	alle ore	12,30
dalle ore	16,30	alle ore	19,30

#### **ART. 14**

#### **PUBBLICITA' CON LANCIO DI MANIFESTINI ED OGGETTI**

1. La pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario non può aver luogo nell'intero territorio comunale.

#### **ART. 15**

#### **PUBBLICITA' TEMPORANEA**

1. E' definita pubblicità temporanea la pubblicità effettuata con mezzi pubblicitari di seguito indicati:
  - a) Striscione;
  - b) stendardo o bandiera
  - c) locandina
  - d) locandina rigida o sandwich
  - e) segno orizzontale reclamistico
2. La apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera e) è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
4. La domanda per l'autorizzazione per la effettuazione della pubblicità temporanea è presentata in carta legale in conformità al fac-simile all'uopo predisposto dal Servizio competente . Alla domanda deve essere allegata:
  - a) Planimetria e altra documentazione indicante il luogo esatto ove intende collocare l'impianto
  - b) Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente;
  - c) Autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4/1/68, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
  - d) Bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, o comunque la descrizione dello stesso;
  - e) Ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria.

5. Qualora la pubblicità temporanea venga effettuata su apposito impianto preventivamente autorizzato, la documentazione di cui al precedente comma non è richiesta e l'autorizzazione verrà rilasciata a seguito di istruttoria svolta in base al criterio cronologico di arrivo delle domande.
6. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
7. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla rimozione del materiale ai sensi dell'art. 54 comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

## **ART. 16**

### **PUBBLICITA' SUI VEICOLI IN GENERALE**

1. La apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli è consentita secondo le norme dell'art. 23, comma 2, del codice della Strada, e del presente regolamento.
2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa, può essere effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, del regolamento di esecuzione al Codice della Strada.
3. La pubblicità non luminosa per conto di terzi sui veicoli può essere effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 57, comma 2 e 3, del regolamento di esecuzione del codice della Strada.
4. Per l'effettuazione di pubblicità sui veicoli mediante l'utilizzo di pellicole rifrangenti, si osservano le disposizioni di cui all'art. 57 comma 4 del regolamento di esecuzione del codice della Strada.
5. La pubblicità sui veicoli comunque effettuata è assoggettata alla limitazione e prescrizioni di cui all'art. 57 commi 5,6 e 7 del regolamento di esecuzione del codice della Strada.
6. Per l'effettuazione della pubblicità sui veicoli non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
7. Il soggetto passivo è tenuto pertanto alla effettuazione della dichiarazione di cui all'art. 8 decreto legislativo 507/93 ed alla conservazione della attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del decreto legislativo 507/93 deve essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati.



### TITOLO III

#### PUBBLICHE AFFISSIONI

#### ART. 17

#### SERVIZIO OBBLIGATORIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### ART. 18

#### TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni installati nel territorio comunale sono suddivisi come segue:

	CATEGORIA SPECIALE			CATEGORIA NORMALE		
	mq.	fogli	n.	mq.	fogli	n.
- Tabelle	1439,1	2056	184	1006,70	1438	207
- Stendardi	306	408	22	486	648	26
- Trespoli	219,80	314	45	250,60	358	57
- Trespoli	25,20	36	3	16,80	18	2
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1990,10	2814	254	1760,10	2462	292

2. Alla superficie per affissioni dirette è stato attribuito il 6,01% dell'intera superficie degli impianti.
3. La superficie degli impianti è inoltre suddivisa a seconda della natura delle affissioni:
  - mq. 879,50 per affissioni istituzionali, sociali ecc. C.S.
  - mq. 879,50 per affissioni istituzionali, sociali ecc. C.N.
  - mq. 879,50 per affissioni di natura commerciale C.S.
  - mq. 879,50 per affissioni di natura commerciale C.N.
  - mq. 232 per affissioni dirette C.S.
4. L'assegnazione degli spazi da attribuire alle affissioni dirette viene disciplinata come segue:
  - a) i richiedenti debbono presentare richiesta al Comune;
  - b) il Comune annoterà sul registro cronologico la richiesta;

- c) l'assegnazione degli impianti verrà suddivisa al 50% fra le affissioni comunali e quelle pubblicitarie alle Ditte, Società, enti fino ad esaurimento degli stessi;
- d) l'assegnazione degli impianti avrà durata annuale;
- e) nel caso vengano effettuate non più di dieci affissioni il Comune può revocare la concessione ed assegnare gli impianti ad altri richiedenti.

La Giunta Municipale, acquisiti i pareri dei servizi interessati, potrà concedere secondo le modalità previste dalla vigente normativa, a ditte private, dietro corresponsione di un canone annuo ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e della relativa imposta sulla pubblicità, la gestione di ulteriori spazi in aggiunta a quelli attualmente esistenti.

## **ART. 19**

### **CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

***SOPPRESSO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 23  
LUGLIO 1998***

## **ART. 20**

### **FINANZIAMENTO DEL PIANO**

***SOPPRESSO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 23  
LUGLIO 1998***

## **ART. 21**

### **TIMBRATURA MANIFESTI**

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

## **ART. 22**

### **ELENCO DELLE POSIZIONI**

Come stabilito dal 3° comma dell'art. 22 del Decreto 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.

## **ART. 23**

### **MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI**

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

## **ART. 24**

### **PAGAMENTO DIRETTO**

Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni può essere consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari.

Il funzionario responsabile del servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia chiusura degli uffici postali per sciopero dichiarato.

## **ART. 25**

### **GESTIONE DEL PAGAMENTO DIRETTO**

1. Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati esclusivamente bollettari previamente vidimati dal Funzionario responsabile del Comune in modo che si abbia anche:
  - 1) l'apposizione del bollo comunale su ogni bolletta;
  - 2) l'iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario;
  - 3) la numerazione progressiva di ogni bolletta (madre e figlia).
2. Le bollette, rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuate, contiene l'indicazione:
  - a) del nominativo del contribuente;

- b) della causale del pagamento (durata, dimensione, numero e tipo dei manifesti, ecc.);
- c) della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
- d) della firma dell'incaricato della riscossione.

In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta.

- 3. Su ciascun bollettario è calcolato il totale delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.
- 4. In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati sono conservati nell'Ufficio, a disposizione del Comune e del personale ispettivo, per l'intera durata della concessione e, al termine della medesima, sono consegnati unitamente a quelli inutilizzati, al Comune che provvederà a custodirli per ulteriori due anni. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia sino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal 4° comma dell'art. 35 del Decreto 507.

## **ART. 26**

### **VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE DIRETTAMENTE**

- 1. Il dipendente incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno feriale successivo.
- 2. Nel caso di sciopero dei servizi postali il versamento è effettuato al tesoriere comunale.

## **ART. 27**

### **REGISTRI CRONOLOGICI**

- 1. L'Ufficio o, nel caso di concessione, il concessionario, è tenuto ad istituire i seguenti registri:
  - a) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 8 del Decreto 507, le somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze;
  - b) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 22 del decreto 507 e degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 7° ed 8° dello stesso articolo;
  - c) registro nel quale elencare i bollettari di ricevute a madre e figlia assunti in carico vidimati con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone; in calce a ciascun bollettario esaurito sono indicate la data di esaurimento ed il totale delle somme riscosse con trascrizione delle stesse nel registro entro cinque giorni dalla data dell'ultima ricevuta.

2. Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario responsabile del servizio tributario del Comune prima di essere posti in uso.

## **ART. 28**

### **ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO**

1. L'Ufficio Tributi conserva, tenuto in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di tutti i versamenti effettuati alla Tesoreria comunale.
2. Nel caso di gestione concessa ad Azienda municipalizzata o al privato, l'obbligo di cui sopra ricade sul concessionario (comma necessario solo se consentito il pagamento diretto).

## **ART. 29**

### **SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI**

Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

## **ART. 30**

### **ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a un'ora e mezza precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella di chiusura dell'ufficio.

Gli annunci mortuari nei giorni prefestivi e nelle ore pomeridiane vengono affissi dal personale incaricato dall'Ufficio.

Nel caso di due giorni consecutivi festivi il servizio viene effettuato il primo giorno in ore antimeridiane.

## **TITOLO IV**

## **NORME GENERALI**

### **ART. 31**

#### **RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di affissione o dei diritti di affissione e non dovute, con apposita istanza da consegnare al Comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.
2. Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.
3. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui la ricevuto l'istanza.
4. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento, dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi.
5. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

### **ART. 32**

#### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

La Giunta comunale designa con proprio atto un responsabile di qualifica non inferiore alla 8<sup>a</sup> al quale sono attribuiti per effetto dell'art. 11 del Decreto 507 i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi. Il Segretario provvede altresì a quanto richiesto dal 2° comma dell'art. 35 del Decreto 507.

La Giunta designa altresì, su proposta del predetto responsabile, un dipendente di qualifica non inferiore alla qualifica 7<sup>a</sup> appartenente all'ufficio tributi, per la sostituzione del responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

Il responsabile di cui al 1° comma redige ogni anno una relazione dettagliata dell'attività svolta dal suo ufficio che deve essere consegnata al Segretario entro il mese di gennaio successivo per essere inoltrata al Sindaco e presentata alla Giunta.

### **ART. 33**

#### **SANZIONI**

1. All'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le sanzioni tributarie e gli interessi di cui all'art. 23 decreto legislativo 507/93
2. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
3. Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dall'art. 23 commi 11,12 e 13 del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al titolo VI del codice stesso.
4. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento, come anche delle disposizioni legislative riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti e alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui all'art. 24 del decreto legislativo 507/93 e le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge 77/1997.
5. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24 comma 2 decreto leg.vo 507/93 è fissato in giorni 15, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione.

## SOMMARIO

<b>ART. 1 - OGGETTO</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO I - TARIFFE</b>	<b>1</b>
<b>ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE</b>	<b>1</b>
<b>ART. 3 - MAGGIORAZIONE STAGIONALE</b>	<b>1</b>
<b>ART. 4 - CATEGORIE DELLE LOCALITA'</b>	<b>2</b>
<b>ART. 5 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5 BIS - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>7</b>
<b>ART. 6 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA</b>	<b>7</b>
<b>ART. 7 - PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI</b>	<b>8</b>
<b>TITOLO II - PUBBLICITA'</b>	<b>9</b>
<b>ART. 8 - AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA</b>	<b>9</b>
<b>ART. 9 - AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' ALL'INTERNO DI ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO</b>	<b>10</b>
<b>ART. 10 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	<b>11</b>
<b>ART. 11 - DISCIPLINA GENERALE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>11</b>
<b>ART. 11 BIS - PREINSEGNE</b>	<b>13</b>
<b>ART. 12 - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO</b>	<b>13</b>
<b>ART. 13 - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA</b>	<b>13</b>
<b>ART. 14 - PUBBLICITA' CON LANCIO DI MANIFESTINI ED OGGETTI</b>	<b>14</b>
<b>ART. 15 - PUBBLICITA' TEMPORANEA</b>	<b>14</b>
<b>ART. 16 - PUBBLICITA' SUI VEICOLI IN GENERALE</b>	<b>15</b>
<b>TITOLO III - PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>16</b>
<b>ART. 17 - SERVIZIO OBBLIGATORIO</b>	<b>16</b>
<b>ART. 18 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI</b>	<b>16</b>
<b>ART. 19 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>17</b>
<b>ART. 20 - FINANZIAMENTO DEL PIANO</b>	<b>17</b>
<b>ART. 21 - TIMBRATURA MANIFESTI</b>	<b>17</b>
<b>ART. 22 - ELENCO DELLE POSIZIONI</b>	<b>17</b>
<b>ART. 23 - MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI</b>	<b>18</b>
<b>ART. 24 - PAGAMENTO DIRETTO</b>	<b>18</b>
<b>ART. 25 - GESTIONE DEL PAGAMENTO DIRETTO</b>	<b>18</b>
<b>ART. 26 - VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE DIRETTAMENTE</b>	<b>19</b>
<b>ART. 27 - REGISTRI CRONOLOGICI</b>	<b>19</b>
<b>ART. 28 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO</b>	<b>20</b>



<b>ART. 29 - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI</b>	<b>20</b>
<b>ART. 30 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>20</b>
<b>TITOLO IV - NORME GENERALI</b>	<b>21</b>
<b>ART. 31 - RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE</b>	<b>21</b>
<b>ART. 32 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE</b>	<b>21</b>
<b>ART. 33 - SANZIONI</b>	<b>21</b>